

Parte IV

Il contrabbando di sigarette

SOMMARIO: 1. Evoluzione normativa interna e disciplina internazionale. – 2. Struttura della fattispecie e scopi dichiarati di tutela. – 3. Condotta illecita. – 4. Elemento soggettivo. – 5. Soggetti attivi. – 6. Profili sanzionatori: sanzioni penali ed extrapenali.

1. Evoluzione normativa interna e disciplina internazionale

La normativa di contrasto al contrabbando di sigarette risente delle linee armonizzatrici europee, nonché dei provvedimenti legislativi adottati in sede sovranazionale, che hanno spinto verso approcci repressivi che mirano a restringere l'area del penalmente rilevante, secondo moduli riconducibili al principio di *extrema ratio*. Di recente, la Direttiva 2014/40/UE¹⁷⁵ ha tentato di ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti aventi ad oggetto il tabacco. In questo senso, nel tentativo di adottare un approccio multidisciplinare, in sede europea si è deciso di non occuparsi della materia penalistica, e di limitarsi piuttosto a porre l'accento

¹⁷⁵ Direttiva 2014/40/UE del Parlamento e del Consiglio del 3 aprile 2014 “sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE”.

sull'introduzione di un sistema continentale unico di tracciabilità che possa fungere da valido strumento di contrasto per l'illecito mercato dei tabacchi lavorati. Tale procedura potrebbe infatti assicurare, per il tramite di un sistema di controlli incrociati e di doveri reciproci, la tracciabilità dell'effettivo itinerario di trasporto del prodotto, dal fabbricante fino alla prima rivendita ed includendo altresì tutti i depositi utilizzati. Un siffatto sistema, che potrebbe costituire un considerevole ostacolo per il traffico illecito di tabacco, è inoltre sancito in altri testi internazionali rilevanti, come il Protocollo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'eliminazione del traffico illecito di tabacco del novembre 2012¹⁷⁶, ma da solo non può costituire valido ed efficace strumento di contrasto avverso un mercato altamente dinamico e dalle proporzioni più che ragguardevoli.

Non potendoci dilungare sulle linee di intervento sovranazionale, in Spagna si registra comunque una normativa tendente a sanzionare in modo specifico il fenomeno del contrabbando di tabacco, con disposizioni differenziate rispetto agli illeciti commessi su altri tipi di merci. In tal caso, come si vedrà, da un lato, la condotta di *contrabbando* rimane sostanzialmente identica, dall'altro, è l'oggetto del reato a cambiare e ciò sul presupposto che i tabacchi devono avere – secondo una discrezionalità esercitata dal legislatore domestico – una tutela penale, per così dire, *rafforzata*.

Il contrabbando di sigarette è punito dunque in Spagna nell'ambito della Legge Organica di Repressione del Contrabbando: ossia, la *Ley Organica 12/1995, 12 dicembre, de Represión del Contrabando*, c.d. LORC¹⁷⁷. Quest'ultima contiene una disciplina dettagliata sull'ampio fenomeno del contrabbando

¹⁷⁶ Si tratta del *Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco*, c.d. FCTC, consultabile su https://www.who.int/fctc/protocol/illicit_trade/protocol-publication/en/.

¹⁷⁷ Pubblicata sul BOE, n. 297 del 13 dicembre 1995 (BOE-A-1995-26836), modificato da ultimo il 22 settembre 2015.

di merci e beni, che possono essere tanto oggetto di libero commercio quanto essi stessi “illeciti” (i.e. droghe, armi). All’interno della legge, vi sono, pertanto, degli opportuni riferimenti anche ai c.d. *labores de tabaco* (tabacchi lavorati), ai quali si applicano comunque indistintamente le regole generali disciplinate dalla legge stessa.

In particolare, il preciso riferimento ai tabacchi lavorati è nell’art. 2, comma 3, lett. b) LORC. In particolare, nel comma 3 dell’articolo 2 della Legge Organica sulla Repressione del Contrabbando si definiscono tre *tipi* specifici di delitto la cui peculiarità si concretizza nel suo oggetto materiale o nella circostanza che il delitto di contrabbando venga commesso da una organizzazione criminale.

La caratteristica dei tabacchi lavorati – che lo differenzia dagli altri *tipi* di contrabbando descritti nella stessa legge – sta nel valore monetario, che segna una sorta di *benchmark* – una soglia di punibilità, che è individuata in 15.000 euro: ciò a seguito della riforma del 30 giugno 2011 Ley n. 6, che lo ha aumentato rispetto ai precedenti 6.010,12 euro, restringendo così- in ossequio a nuove istanze politico criminali – l’area del penalmente rilevante¹⁷⁸. Invece, negli altri tipi delittuosi di contrabbando (stupefacenti, armi e esplosivi), il delitto si integra indipendentemente dal valore delle merci o dei beni contrabbandati.

L’introduzione del delitto è dovuta – secondo la *Exposición de Motivos de la Ley de Représion del Contrabando* – all’impatto sociale, economico e sulla riscossione fiscale causato dal

¹⁷⁸ “Ley Orgánica 6/2011, de 30 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando” pubblicata sul BOE n. 156, del 1 luglio 2011, nel cui preambolo viene affermato che “si considera necessario aggiornare il *quantum* per la corretta delimitazione degli illeciti penali e amministrativi in relazione ai c.d. prodotti *estancados*, in particolare, con riguardo ai tabacchi lavorati”.

commercio illecito dei tabacchi lavorati, che impone una migliore e più efficace repressione penale¹⁷⁹.

Il tabacco viene considerato come *genero estancado*, cioè di merce sottoposta al monopolio di Stato, nonostante sia una merce c.d. comunitaria.

Il mercato dei tabacchi è stato oggetto di liberalizzazione come conseguenza dell'ingresso della Spagna nella Comunità Economica Europea, a seguito del Trattato di Roma che imponeva nei suoi articoli 37 e 90 la proibizione dei monopoli commerciali. In questo modo, la Ley 13/1998 del 4 maggio *de Ordenación del mercado de tabaco y normativa tributaria* (da ora, LOMTNT)¹⁸⁰ ha soppresso il carattere monopolistico di tutte le attività industriali o commerciali relative al tabacco: cioè, convertì i tabacchi lavorati (senza che rilevi la sua provenienza) in una categoria di merce sottoposta al libero mercato, pur mantenendo tuttavia il monopolio di stato nella vendita al dettaglio: da qui, il tabacco si qualifica come *generos estancados*.

La liberalizzazione di cui si discute ha modificato, infatti, la *qualificazione giuridica* del contrabbando con riferimento a quelle attività che abbiano come oggetto materiale del reato i tabacchi lavorati. In effetti, i tabacchi lavorati sono diventati merce o genere di commercio lecito rimanendo, per il resto, considerati come *generos estancados* in ipotesi di vendita al dettaglio per la sussistenza di monopolio di Stato.

Alla luce di tale considerazione, l'importazione di tabacco all'ingrosso costituisce reato di contrabbando soltanto quando arrivi da un Paese extracomunitario per un valore uguale o superiore ai 150.000 €, secondo la soglia di punibilità stabilita dall'art. 2, comma 1 LORC; mentre per il commercio al dettaglio è configurabile il reato cui all'art. 2, comma 3, lett. b) LORC, in

¹⁷⁹ Così, BUJAN PEREZ, *Los delitos de contrabando*, in FARALDO CABANA-BRANDARIZ GARCIA, *Comentarios a la legislación penal especial*, lex Nova, Thomson Reuters, 2012, 23 s.

¹⁸⁰ Pubblicata sul BOE n. 107, del 5 maggio 1998 (BOE-A-1998-10407).

quanto mantiene la sua condizione di *genero estancado*, sempre che, in assenza della corrispondente autorizzazione amministrativa, la merce abbia un valore uguale o superiore ai 15.000 €.

Tuttavia, tale prospettiva è in parte disattesa dalla giurisprudenza, che in varie occasioni ha considerato che i tabacchi lavorati, in ipotesi di commercio all'ingrosso, siano considerati come beni suscettibili di commercio lecito in virtù dell'art. 2, comma 1 LORC; nonostante in molti altri casi ha continuato a considerare i tabacchi lavorati, in qualsiasi step dell'*iter* commerciale, come *genero estancado*.

Al fine di avere un quadro completo della materia che qui si sta trattando, è, pertanto, opportuno avere un quadro sinottico dell'intera sistema repressivo del contrabbando, quantomeno a livello positivo, che si risolve nel “*Titulo I Delito de Contrabando*”, *Articulo 2 “Tipificacion del delito”*, della menzionata Ley Organica 12/1995, per il quale si rinvia all'*Appendice normativa*.

2. *Struttura della fattispecie e scopi dichiarati di tutela*

Nel caso in cui si tratti di tabacchi lavorati destinati al mercato all'ingrosso, il bene giuridico corrisponde a quello tutelato dall'art. 2, comma 1 LORC, ossia l'Economia Pubblica (*Hacienda Publica*); mentre qualora trattasi di tabacchi lavorati destinati al mercato al dettaglio – in qualità di *genero estancado* – la dottrina ritiene che il bene giuridico si debba individuare con il “rafforzamento delle funzioni di polizia e pubblico servizio della Pubblica Amministrazione, in relazione alle operazioni ed alla merce segnalata, al fine di evitare la competenza che supporrebbe la riduzione delle entrate per il fisco o per evitare direttamente tale riduzione di entrate tributarie”, da non confondere, secondo la stessa dottrina, con la sua finalità che è molteplice: tutela del monopolio di stato, dell'ordine pubblico e della salute.

L'oggetto materiale del reato sono i tabacchi lavorati, ossia tutto ciò che abbia il tabacco come materia prima per la sua produzione (ad es. sigarette e sigari). Bisogna, come già accennato, sempre distinguere tra: un commercio all'ingrosso – ed in tal caso, si tratta di beni di libera commercializzazione – riconducibile all'art. 2, comma 1 LORC per cui il valore della merce contrabbandata – per avere rilevanza penale – deve essere uguale o superiore ai 150.000 €; ed un commercio al dettaglio regolato quindi dall'art. 2, comma 3 lett. b) ed in cui i tabacchi lavorati mantengono la caratteristica di *genero estancado* in quanto sottoposti a monopolio di Stato ed in tal caso il valore della merce contrabbandata – per avere rilevanza penale – deve essere superiore ai 15.000 €.

3. *Condotta illecita*

Al fine di delineare con esattezza la condotta tipica, è necessario, innanzitutto, fare riferimento all'intero quadro repressivo del contrabbando e, pertanto, alle diverse *finalità* dei tabacchi lavorati nelle due diverse ipotesi in cui siano immessi o sul mercato all'ingrosso o sul mercato al dettaglio. Pertanto, si deve distinguere tra:

1. *Contrabbando di tabacchi lavorati all'ingrosso*: è merce sottoposta al libero mercato, quindi, si può realizzare la condotta tipica descritta dall'art. 2, comma 1, LORC se il loro valore sarà uguale o superiore ai 150.000 €, ossia nelle seguenti ipotesi: a) l'importazione o l'esportazione della merce avviene senza la presentazione alla polizia di dogana (*Administración aduanera*), b) l'occultamento e la sottrazione dei tabacchi del valore appena indicato per eludere l'intervento della polizia di dogana, e c) la realizzazione di operazioni commerciali e introduzione nel mercato senza compiere i requisiti legalmente stabiliti ed infine il contrabbando per via marittima.

2. *Contrabbando di tabacchi lavorati al dettaglio*, considerati come *genero estancado*: è reato ai sensi del 2, comma 3, lett. b)

LORC qualora il valore della merce contrabbandata sia superiore a 15.000 € e si realizzano le condotte descritte nell'art. 2, comma 2, LORC, relativo ai *generos estancados*. In concreto, si integra qualora si realizzino operazioni di *importazione, esportazione, commercio, detenzione, circolazione*, senza avere ottenuto la corrispondente autorizzazione amministrativa.

4. *Elemento soggettivo*

È punibile sia la forma dolosa che la forma colposa. In quest'ultimo caso, si parla di condotta *imprudente*, come disciplinato dall'art. 2, comma 5 LORC, che a seguito della riforma avvenuta con la *Ley Organica 6/2011*, recita: “Le condotte descritte sono ugualmente punibili quando siano commessi con grave imprudenza”.

L'introduzione della forma colposa è rilevante in relazione all'errore evitabile (*error vencible*) su qualche elemento tipico del reato (*elementos del tipo*), come, ad esempio, il valore quantitativo che opera come soglia di punibilità del reato o in ipotesi di errore su un elemento normativo o sulla normativa extrapenale.

5. *Soggetti attivi*

È un reato comune che può essere commesso da “chiunque”. Non vi sono particolari disposizioni in materia. Il comma 7 dello stesso articolo prevede l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 129 del codice penale, qualora il reato sia commesso nell'ambito di una organizzazione criminale, la quale non abbia la personalità giuridica che legittimerebbe le sanzioni di cui all'art. 31-*bis* CPS (cui meglio *infra, Responsabilità delle persone giuridiche*) relativamente agli enti giuridici. A tal proposito, l'art. 129 CPS, prevede la possibilità di applicare delle sanzioni accessorie nel caso di reati commessi all'interno, con la collaborazione, attraverso o per il tramite di imprese, organizzazioni, gruppi o qualsiasi altra classe di entità o gruppi di entità. persone che, non

avendo personalità giuridica, non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 31 bis: la sanzione accessoria può spingersi fino all'inflizione di un divieto definitivo di svolgere altre attività anche se lecite.

6. *Profili sanzionatori: sanzioni penali ed extrapenali*

In ipotesi di persona fisica che commette il reato con dolo, si applica una pena detentiva da uno a cinque anni e la multa del sestuplo del valore dei beni, merci e generi commerciati, come disposto dall'articolo 3, comma 1, cpv. 2, LORC. In ipotesi di condotta colposa, si applica la pena inferiore di un grado: in questo caso, opera come circostanza attenuante rispetto alla corrispondente pena (*pena inferior de un grado a lo que corresponda*), articolo 3, comma 1 ult. cpv. Si applica la pena superiore di un grado – ed opera, invece, come circostanza aggravante – nell'ipotesi in cui il delitto venga commesso attraverso o a vantaggio di una persona, ente o organizzazione che ne abbia consentito la commissione (articolo 3, comma 2 LORC).

In ipotesi di persona giuridica, si applicano le seguenti pene: la multa proporzionale dal doppio al quadruplo del valore dei beni, merci, generi oggetto del contrabbando e il divieto di ottenere sovvenzioni o aiuti statali per negoziare con la Pubblica Amministrazione e per godere di benefici e incentivi fiscali da uno a tre anni (articolo 3, comma 3 LORC). Se la pena della multa si applica anche alla persona fisica, si applica alla persona giuridica l'art. 31-bis CPS, che appunto prevede, in via generale, le sanzioni contro gli enti. Inoltre, si applica la pena della interdizione da sei mesi a due anni dalle attività di importazione, esportazione o commercio dei beni oggetti del contrabbando (articolo 3, comma 3 lett.b) LORC). Infine, si può imporre la chiusura obbligatoria dei locali o della fabbrica in cui si realizza il commercio dei tabacchi lavorati (articolo 3, comma 3 lett. b) LORC).

È, inoltre, prevista una forma di confisca, che è obbligatoria – ed è qualificata come pena accessoria – in caso di condanna per contrabbando ai sensi della medesima legge: c.d. *comiso*, art. 5 LORC.

7. *Responsabilità delle persone giuridiche*

La Legge 6/2011, in seguito alla riforma al codice penale operata dalla legge LO 5/2010¹⁸¹, introduce una disposizione *ad hoc* in relazione alla responsabilità degli enti, qualora - si sensi dell'art. 2, comma 7 LORC – “nell'azione o omissione concorrano le circostanze previste nell'art. 31-*bis* CPS”. Allo stesso modo, secondo l'art. 2, comma 7 LORC, se la condotta illecita è commessa “all'interno, in collaborazione, attraverso o avvalendosi di imprese, organizzazioni, gruppi, enti o associazioni senza personalità giuridica, si applica quanto previsto nell'art. 129 del Codice Penale” (cfr. *supra*, *Soggetti attivi*).

8. *Concorso di reati*

Infine, sul *concorso di reati* ci sono alcune precisazioni da fare. Innanzitutto, occorre fare riferimento ad una particolare situazione in cui il soggetto agente conduca una operazione all'ingrosso ed in seguito distribuisca gli stessi prodotti al dettaglio in questo modo integrando la condotta descritta dall'art. 2, comma 3, lett. b) LORC. Si tratta, in tale ipotesi, di un concorso di reati che si risolve in base all'art. 8, comma 1 CPS¹⁸²,

¹⁸¹ Si tratta della “*Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal*”, pubblicata sul BOE N: 152, 23/06/2010.

¹⁸² L'art. 8 disciplina il concorso di reati nei seguenti termini: “I fatti suscettibili di essere qualificati secondo due o più precetti di questa legge. Codice, e non contemplati dagli articoli da 73 a 77 (che riguardano le regole speciali per l'applicazione della pena: in particolare, cumulo giuridico e cumulo materiale, ndr) e sono puniti osservando quanto segue:

1) *Il precetto speciale sarà applicato con preferenza al generale.*

essendo la legge speciale la norma prevista nella lettera b) dell'art. 2, comma 3 LORC.

In relazione ai reati tributari, se si tratta di contrabbando di tabacchi nella declinazione di *genero estancado*, in questo caso al dettaglio, visto che la valutazione monetaria della merce non copre l'imposta nel caso di frode fiscale, vi potrà essere un concorso materiale se vengono integrate entrambe le ipotesi delittuose. Maggiori problemi sorgono in caso di merce lecitamente commerciabile alla luce del fatto che il loro valore comprende anche l'imposta tributaria: ciò, a ben vedere, potrebbe determinare una violazione del principio del *ne bis in idem*¹⁸³.

Infine, si deve evidenziare la possibilità di accertare un delitto di contrabbando qualora concorrano distinte infrazioni amministrative che – cumulativamente – superino i 15.000€, così come stabilisce l'articolo 2, comma 4 LORC. Non vi è, in tal caso, alcun ostacolo all'applicazione del reato continuato di cui all'art. 74 del codice penale¹⁸⁴, qualora si siano verificati vari reati di contrabbando e si integrino i requisiti della continuazione, che è pertanto applicabile.

2) Il precetto sussidiario sarà applicato solo in assenza del preponente, sia che tale sussidiarietà sia espressamente dichiarata o tacitamente deducibile.

3) Il precetto penale più ampio o più complesso assorbirà coloro che puniscono le infrazioni in esso consumate.

4) In assenza dei precedenti criteri, il precetto penale più grave escluderà quelli che punire l'atto con una pena minore.”

¹⁸³ Si veda, BUJAN PEREZ, *Los delitos de contrabando*, cit., 23 s.

¹⁸⁴ L'art. 74 CPS disciplina la continuazione di reati secondo secondo cui chiunque, in esecuzione di un piano o approfittando della stessa occasione, compie una pluralità di azioni od omissioni che offendono uno o più soggetti e violano lo stesso precetto penale o precetti della stessa natura, è punito come autore del delitto che prevede la pena più grave aumentata nella sua metà superiore.

APPENDICE NORMATIVA

<p>TÍTULO I Delito de contrabando</p> <p>Artículo 2. Tipificación del delito.</p> <p>(1) Cometén delito de contrabando, siempre que el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos sea igual o superior a 150.000 euros, los que realicen alguno de los siguientes hechos:</p> <p>a) Importen o exporten mercancías de lícito comercio sin presentarlas para su despacho en las oficinas de aduanas o en los lugares habilitados por la Administración aduanera.</p> <p>La ocultación o sustracción de cualquier clase de mercancías a la acción de la Administración aduanera dentro de los recintos o lugares habilitados equivaldrá a la no presentación.</p> <p>b) Realicen operaciones de comercio, tenencia o circulación de mercancías no comunitarias de lícito comercio sin cumplir los requisitos</p>	<p>TITOLO I Reato di contrabbando</p> <p>Articolo 2. Tipizzazione del delitto.</p> <p>(1) Commettono il delitto di contrabbando, qualora il valore delle merci, beni o generi o utilità sia uguale o superiore ad € 150.000, coloro i quali realizzano uno dei seguenti fatti:</p> <p>a) importano o esportano merci di commercio lecito senza presentarli per il loro uso presso gli uffici della Dogana o nei locali abilitati dalla Amministrazione delle dogane.</p> <p>L'occultamento o la sottrazione di qualsiasi tipo di merce all'intervento dell'Amministrazione delle Dogane all'interno dei locali abilitati equivale alla non presentazione.</p> <p>b) Realizzano operazioni di commercio, detenzione o circolazione delle merci extracomunitarie di commercio lecito senza</p>
---	---

<p>legalmente establecidos para acreditar su lícita importación.</p> <p>c) Destinen al consumo las mercancías en tránsito con incumplimiento de la normativa reguladora de este régimen aduanero, establecida en los artículos 62, 63, 103, 136, 140, 143, 144, 145, 146 y 147 del Reglamento (CE) n.o 450/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el Código Aduanero Comunitario (Código Aduanero Modernizado), y sus disposiciones de aplicación, así como en el Convenio TIR de 14 de noviembre de 1975.</p> <p>d) Importen o exporten, mercancías sujetas a medida de política comercial sin cumplir las disposiciones vigentes aplicables; o cuando la operación estuviera sujeta a una previa autorización administrativa y ésta fuese obtenida bien mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con la naturaleza o el destino último de tales productos, o bien de cualquier otro modo ilícito.</p>	<p>compiere i requisiti legalmente stabiliti per accreditare la loro importazione lecita.</p> <p>c) Destinano al consumo le merci in transito senza rispettare la normativa regolamentaria del regime doganale, stabilito dagli articoli 62,63, 103, 136, 140, 143, 144, 145, 146 e 147 del Regolamento CE 450/2008, con il quale viene introdotto il Codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato), e le sue disposizioni di attuazione così come nella Convenzione TIR del 14 novembre 1975.</p> <p>d) Importano o esportano, merci soggette a misure di politica commerciale senza rispettare le disposizioni vigenti applicabili; o quando l'operazione sia soggetta alla previa autorizzazione amministrativa e sia ottenuta mediante la richiesta di informazioni o documenti falsi in relazione alla natura o alla destinazione finale di tali prodotti, o beni in qualsiasi altro modo illeciti.</p> <p>e) Ottengano o cercano di</p>
---	--

<p>e) Obtengan, o pretendan obtener, mediante alegación de causa falsa o de cualquier otro modo ilícito, el levante definido de conformidad con lo establecido en el artículo 123 del Reglamento (CE) n.º 450/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el Código Aduanero Comunitario (Código Aduanero Modernizado), y sus disposiciones de aplicación o la autorización para los actos a que se refieren los apartados anteriores.</p> <p>f) Conduzcan en buque de porte menor que el permitido por los reglamentos, salvo autorización para ello, mercancías no comunitarias en cualquier puerto o lugar de las costas no habilitado a efectos aduaneros, o en cualquier punto de las aguas interiores o del mar territorial español o zona contigua.</p> <p>g) Alijen o transborden de un buque clandestinamente cualquier clase de mercancías, géneros o efectos dentro de las aguas interiores o del mar territorial español o zona</p>	<p>ottenere, fondandosi su falsa documentazione o in qualsiasi altro modo illegale, la liberazione definita conformemente alle disposizioni dell'articolo 123 del Regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (codice doganale aggiornato) e le relative disposizioni di attuazione o autorizzazione per gli atti di cui ai precedenti commi.</p> <p>f) Conducano in una nave di dimensioni inferiori a quelle consentite dal Regolamento, ad eccezione dell'autorizzazione a farlo, merci non comunitarie in qualsiasi porto o luogo delle coste non autorizzate in dogana o in qualsiasi punto delle acque interne o del mare territoriale spagnolo o zona contigua.</p> <p>g) Vendano o trasportino illegalmente qualsiasi tipo di merce, prodotto o effetto all'interno delle acque interne o del mare territoriale</p>
---	--

<p>contigua, o en las circunstancias previstas por el artículo 111 de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, hecha en Montego Bay, Jamaica, el 10 de diciembre de 1982.</p>	<p>spagnolo o della zona contigua, o nelle circostanze previste dall'articolo 111 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Mare, prodotto a Montego Bay, in Giamaica, il 10 dicembre 1982.</p>
<p>COMMA 2. Cometen delito de contrabando, siempre que el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos sea igual o superior a 50.000 euros, los que realicen alguno de los siguientes hechos:</p> <p>a) Exporten o expidan bienes que integren el Patrimonio Histórico Español sin la autorización de la Administración competente cuando ésta sea necesaria, o habiéndola obtenido bien mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con la naturaleza o el destino último de tales productos o bien de cualquier otro modo ilícito.</p> <p>b) Realicen operaciones de importación, exportación, comercio, tenencia, circulación de:</p> <p>Géneros estancados o</p>	<p>COMMA 2. Commettono delitto di contrabbando, qualora il valore della merce, beni, generi o utilità sia uguale o superiore a 50.000 €, coloro i quali realizzino uno dei seguenti fatti:</p> <p>a) Esportino o rilascino beni che integrano il patrimonio storico spagnolo senza l'autorizzazione dell'Amministrazione competente quando ciò sia necessario, o avendola ottenuta mediante la sua richiesta di informazioni con dati o documenti falsi in relazione alla natura o alla destinazione finale di tali prodotti o in qualsiasi altro modo illecito.</p> <p>b) Effettuino operazioni di importazione, esportazione, commercio, detenzione, circolazione di:</p>

<p>prohibidos, incluyendo su producción o rehabilitación, sin cumplir los requisitos establecidos en las leyes.</p>	<p><i>genero</i> estancados o beni vietati, compresa la loro produzione o riabilitazione, senza soddisfare i requisiti stabiliti dalla legge.</p>
<p>Artículo 2.4. 4. También comete delito de contrabando quien, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realizar una pluralidad de acciones u omisiones previstas en los apartados 1 y 2 de este artículo en las que el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos aisladamente considerados no alcance los límites cuantitativos de 150.000, 50.000 ó 15.000 euros establecidos en los apartados anteriores de este artículo, pero cuyo valor acumulado sea igual o superior a dichos importes.</p>	<p>Articolo 2, comma 4. Allo stesso modo, commette il reato di contrabbando chiunque, in esecuzione di un piano predeterminato o sfruttando una medesima occasione, realizza una pluralità di azioni o omissioni previste nei precedenti commi 1 e 2 di questo articolo nei quali i valori dei beni, merci o generi o utilità isolatamente considerati non raggiunge i limiti quantitativi di 150.000, 50.000 o 15.000 euro stabiliti nei commi precedenti, il cui valore tuttavia cumulativamente considerato sia uguale o superiore a detti importi.</p>
<p>Artículo 3. Penalidad. 1. Los que cometieren el delito de contrabando serán castigados con las penas de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo del</p>	<p>Articolo 3. Pene. 1. Coloro i quali commettono il delitto di contrabbando sono puniti con la pena detentiva da uno a cinque anni e la multa fino</p>

<p>valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos.</p> <p>En los casos previstos en las letras a), b) y e), salvo en esta última para los productos de la letra d), del artículo 2.1 las penas se impondrán en su mitad inferior. En los demás casos previstos en el artículo 2 las penas se impondrán en su mitad superior.</p> <p>En los casos de comisión imprudente se aplicará la pena inferior en un grado.</p> <p>2. Se impondrá la pena superior en un grado cuando el delito se cometa por medio o en beneficio de personas, entidades u organizaciones de cuya naturaleza o actividad pudiera derivarse una facilidad especial para la comisión del mismo.</p> <p>3. Cuando proceda la exigencia de responsabilidad penal de una persona jurídica de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.6, y tras aplicar los criterios establecidos en los apartados 1 y 2 de este artículo, se impondrá la pena siguiente:</p> <p>a) En todos los casos, multa proporcional del duplo al cuádruplo del valor de los</p>	<p>al sexto del valore dei beni, merce, generi e utilità.</p> <p>Nei casi previsti nella lettera a), b) ed e), salvo nei casi dei prodotti indicati nella lettera d), dell'art. 2, co. 1, le pene si applicano nella loro metà inferiore. Negli altri casi previsti nell'articolo 2 le pene si applicano nella sua metà superiore.</p> <p>Nei casi di commissione imprudente del reato si applica la pena inferiore di un grado.</p> <p>2. Si applica la pena superiore di un grado quando il delitto sia commesso per mezzo o a beneficio di persone, enti o organizzazioni dalla cui natura o attività possa derivarsi una facilitazione alla commissione del reato.</p> <p>3. Quando vi sia la necessità di ritenere la responsabilità penale di una persona giuridica ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 6, ed a seguito dei criteri stabiliti nel comma 1 e 2 del presente articolo, si applica la seguente pena:</p>
--	---

<p>bienes, mercancías, géneros o efectos objeto del contrabando, y prohibición de obtener subvenciones y ayudas públicas para contratar con las Administraciones públicas y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social por un plazo de entre uno y tres años.</p> <p>b) Adicionalmente, en los supuestos previstos en el artículo 2.2, suspensión por un plazo de entre seis meses y dos años de las actividades de importación, exportación o comercio de la categoría de bienes, mercancías, géneros o efectos objeto del contrabando; en los supuestos previstos en el artículo 2.3, clausura de los locales o establecimientos en los que se realice el comercio de los mismos.</p>	<p>a. In tutti i casi, la multa proporzionale dal doppio a quadruplo del valore dei beni, merci, generi o utilità oggetto del contrabbando ed il divieto di ottenere sovvenzioni o aiuti pubblici per contrattare con la pubblica amministrazione e per godere dei benefici e incentivi fiscali o della sicurezza sociale per un periodo di tempo da uno a tre anni.</p> <p>b. Inoltre, nei casi previsti nell'art. 2, co. 2, la sospensione da sei mesi a due anni dall'attività di esportazione o commercio della categoria dei beni, merci, generi o utilità oggetto del contrabbando; nei casi previsti nell'art. 2, co. 3, la chiusura dei locali o dello stabilimento in cui si realizza il commercio degli stessi.</p>
<p>Artículo 5. Comiso.^[SEP]</p> <p>1. Toda pena que se impusiere por un delito de contrabando llevará consigo el comiso de</p> <p>los siguientes bienes, efectos e instrumentos:</p>	<p>Articolo 5. Confisca.</p> <p>(1) Le sanzioni imposte per un delitto di contrabbando comportano la confisca dei seguenti beni, utilità e strumenti:</p> <p>a. la merce che costituisce</p>

<p>a) Las mercancías que constituyan el objeto del delito.</p> <p>b) Los materiales, instrumentos o maquinaria empleados en la fabricación, elaboración, transformación o comercio de los géneros estancados o prohibidos.</p> <p>c) Los medios de transporte con los que se lleve a efecto la comisión del delito, salvo que pertenezcan a un tercero que no haya tenido participación en aquél y el Juez o el Tribunal competente estime que dicha pena accesoria resulta desproporcionada en atención al valor del medio de transporte objeto del comiso y al importe de las mercancías objeto del contrabando.</p> <p>d) Las ganancias obtenidas del delito, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieran podido experimentar.</p> <p>e) Cuantos bienes y efectos, de la naturaleza que fueren, hayan servido de instrumento para la comisión del delito.</p> <p>2. Si, por cualquier circunstancia, no fuera posible el comiso de los bienes, efectos o instrumentos señalados en el apartado anterior, se acordará el</p>	<p>l'oggetto del delitto.</p> <p>b. I materiali, strumenti o macchinari impiegati per la fabbricazione, elaborazione, trasformazione o il commercio dei <i>generi estancandos</i> o proibiti.</p> <p>c. I mezzi di trasporti con i quali si porta a compimento la commissione del reato, salvo che appartengano ad un terzo che non abbia partecipato al delitto ed il giudice o il Tribunale competente ritenga che detta pena accesoria risulta sproporzionata con riguardo al valore del mezzo di trasporto oggetto della confisca ed all'importo della merce oggetto del contrabbando.</p> <p>d. il profitto del reato, qualunque siano le trasformazioni che si sono potute sperimentare.</p> <p>e. tutti i beni e le utilità, a prescindere dalla loro natura, che siano serviti da strumenti per la commissione del delitto.</p> <p>2. Se, per qualunque circostanza, non fosse possibile la confisca dei beni,</p>
--	--

<p>comiso por un valor equivalente de otros bienes que pertenezcan a los criminalmente responsables del delito.</p> <p>3. No se procederá al comiso de los bienes, efectos e instrumentos del contrabando cuando éstos sean de lícito comercio y sean propiedad o hayan sido adquiridos por un tercero de buena fe.</p> <p>4. El Juez o Tribunal deberá ampliar el comiso a los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas en el marco de una organización o grupo criminal. A estos efectos, se entenderá que proviene de la actividad delictiva el patrimonio de todas y cada una de las personas condenadas por delitos cometidos en el seno de la organización o grupo criminal cuyo valor sea desproporcionado con respecto a los ingresos obtenidos legalmente por cada una de dichas personas.</p> <p>5. El Juez o Tribunal podrá acordar el comiso previsto en los apartados anteriores de este</p>	<p>utilità o strumenti descritti nel comma precedente, è prevista la confisca del valore equivalente di altri beni che appartengano al responsabile penale del delitto.</p> <p>3. Non si procede alla confisca dei beni, utilità e strumenti del contrabbando quando questi siano oggetto di commercio lecito e siano di proprietà o siano stati acquistata da un terzo in buona fede.</p> <p>4. Il giudice o il Tribunale deve ampliare la confisca alle utilità, beni, strumenti e profitti provenienti da una attività delittuosa commessa nell'ambito di una organizzazione o un gruppo criminale. A questi effetti, si intenderà che provenga dall'attività delittuosa il patrimonio di tutti e ciascuna delle persone condannate per i delitti commessi all'interno di una organizzazione o un gruppo criminale il cui valore sia sproporzionato rispetto ai guadagni ottenuti legalmente per ciascuna di queste persone.</p>
--	---

<p>artículo aún cuando no se imponga pena a alguna persona por estar exenta de responsabilidad criminal o por haberse ésta extinguido, en este último caso, siempre que quede demostrada la situación patrimonial ilícita.</p> <p>6. Los bienes, efectos e instrumentos definitivamente decomisados por sentencia se adjudicarán al Estado. Los bienes de lícito comercio serán enajenados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con excepción de los bienes de lícito comercio decomisados por delito de contrabando de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, o de precursores de las mismas, tipificados en el artículo 2.3 a) de esta Ley Orgánica, en cuyo caso, la enajenación o la determinación de cualquier otro destino de los mismos corresponderá a la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 6.2 a) y c) de la Ley 17/2003, de 29 de mayo, por la que se regula el Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y</p>	<p>5. Il giudice o il Tribunale può disporre la confisca prevista nei commi precedenti di questo articolo anche quando non venga imposta una pena per essere la persona non imputabile o per essersi il reato estinto, in quest'ultimo caso, sempre che sia dimostrata la situazione patrimoniale illecita.</p> <p>6. I beni, le utilità e gli strumenti definitivamente confiscati sono attribuiti allo Stato. I beni oggetto di commercio lecito sono ceduti alla Agenzia Statale dell'Amministrazione Tributaria, ad eccezione dei beni dei beni oggetto di commercio lecito confiscati per i reati di contrabbando di droghe tossiche, stupefacenti e sostanze psicotrope, o precursori delle stesse, tipizzati nell'art. 2.3.a della presente Legge Organica, nel cui caso, la cessione o la determinazione di qualsiasi altra destinazione corrisponde alla <i>Mesa de Coordinación de Adjudicaciones</i>, conforme al</p>
---	--

<p>otros delitos relacionados, y en su normativa reglamentaria de desarrollo.</p>	<p>disposto dell'art. 6.2.a) e c) della Legge 17/2003, del 29 maggio, con la quale si disciplina il Fondo dei beni confiscati per il traffico illecito di droghe e reati connessi, e nella sua normativa regolamentare di integrazione.</p>
---	---